



Comune di MARTINA FRANCA
Provincia di TARANTO

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (IUC)– componente taxa rifiuti (TARI)**

9

INDICE

TITOLO 1-DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del tributo
- Art. 2 – Presupposto
- Art. 3 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 4 – Soggetti passivi

TITOLO 2-DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Art. 5 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

TITOLO 3-DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 6 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 7 – Determinazione della superficie tassabile
- Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 9 – Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 – Piano finanziario
- Art. 13 – Tariffa del tributo
- Art. 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 15 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16 – Obbligazione tributaria
- Art. 17 – Mancato svolgimento del servizio
- Art. 18 – Riduzioni tariffarie
- Art. 19 – Esenzioni
- Art. 19 bis – Riduzione per compostaggio domestico
- Art. 20 – Altre esenzioni e riduzioni
- Art. 21 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 22 – Tributo giornaliero
- Art. 23 – Tributo provinciale

TITOLO 4-DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 24 - Riscossione
- Art. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione
- Art. 26 – Rimborsi e compensazione
- Art. 27 – Funzionario responsabile
- Art. 28 – Verifiche ed accertamenti
- Art. 29 – Sanzioni ed interessi
- Art. 30 – Riscossione coattiva
- Art. 31 – Importi minimi
- Art. 32 – Trattamenti dei dati personali
- Art. 33 – Norma di rinvio
- Art. 34 – Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti, (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
4. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste l'immobile.
5. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze non domestiche si intendono i locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività in genere; mentre per utenze domestiche sono da intendersi per esclusione tutti i restanti locali.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, gli oggetti e le sostanze non aventi le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs n.152 del 2006, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la predetta superficie, non superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle

inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma, purché l'Ente, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 20 giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. *Abrogato.*

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla

produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

per le utenze domestiche

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; Al fine di mantenere per le annualità successive tale esclusione dal pagamento del tributo, si dovrà presentare entro il termine di cui all' art. 25 del presente regolamento l'autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000 attestante il perdurare dei requisiti di suddetta esenzione. In mancanza di quest'ultima documentazione la tariffa sarà ripristinata d'ufficio. L'ufficio tributi provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato".
- d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, e oggetto di lavori di ristrutturazione, o con in corso un intervento edilizio, ad esclusione dell'ordinaria manutenzione. Tale circostanza va denunciata ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento allegando alla stessa la documentazione relativa alla perizia richiesta all'ufficio tecnico comunale a spese dell'interessato oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Al fine di mantenere per le annualità successive tale esclusione dal pagamento del tributo, si dovrà presentare entro il termine di cui all' art. 25 del presente regolamento l'autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000 o dichiarazione del tecnico, attestante il perdurare dei lavori. In mancanza di quest'ultima documentazione la tariffa sarà ripristinata d'ufficio. L'ufficio tributi provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

per le utenze non domestiche

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2 del presente regolamento;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- j) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi : spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, il certificato di inabitabilità o inagibilità emesso dall'ufficio tecnico comunale dell'Ente a firma del Responsabile del Servizio competente, oppure la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 .

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a notificare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile a mezzo di apposito avviso .

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) -la superficie dei locali assoggettabile a tassazione e' misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) -la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassazione e' misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
- c) -la superficie dei locali assoggettabile a tassazione e' in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente altezza pari o superiore a mt 1,50;

8

d) -nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori e 0,50 vanno trascurate , quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4.Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

5.Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e pericolosi non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono invece soggette a tariffa le aree scoperte e/o i locali o parti di essi adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, sala reception, mensa ecc. In aggiunta sarà soggetta a tariffa anche tutta l' area scoperta operativa o di servizio con esclusione delle aree di transito e parcheggio chiaramente individuabili tramite segnaletica a terra in misura ridotta del 25%.

2.L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e pericolosi non assimilati nella dichiarazione di cui al presente regolamento ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (come, ad esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione,ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, a conguaglio.

3.Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4.Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati rispetto agli urbani relativamente alle attività di autocarrozzerie, verniciatura, galvanotecnici, fonderie, falegnamerie, autofficine, gommisti, tipografie, tintorie, officine di carpenterie metallica, elettrauto o similari, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati , ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo , viene individuata la percentuale di riduzione pari al 30% della quota variabile del tributo da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

5.La richiesta di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data di presentazione della dichiarazione :

- comunicando i quantitativi di rifiuti prodotti nell' anno , distinti per codice Cer allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

- indicando nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, di servizio, commerciale ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e sono considerati tutti gli oneri determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi del presente regolamento.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine statutario dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. n. 158/1999.

ART. 13 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dall'articolo precedente del presente regolamento.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni. Al fine della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti, in caso di emigrazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni anagrafiche nell'ambito dello stesso comune e per le immigrazioni, le quali sono

comunicate mediante la "Dichiarazione di residenza e tassa rifiuti solidi urbani "(Determina Settore Servizi Demografici n. 13 del 16/10/2015, Reg. Gen. 2717 del 16/10/2015).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, con denuncia da presentarsi annualmente ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, non sono considerati per l'intero anno solare ai fini della determinazione del numero dei componenti e del calcolo del tributo nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano dimorante in casa di riposo ;
- b) soggetto che svolge attività di studio fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare, in possesso di regolare contratto di fitto o con domicilio presso collegi o altre strutture predisposte, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- c) soggetto che svolge attività di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto e adeguata documentazione giustificativa attestante la posizione lavorativa (contratto di lavoro ecc...)
- d) soggetti dimoranti in istituti penitenziari per periodi superiori a 6 mesi nell'anno solare.
- e) soggetto che svolge attività di lavoro in Italia e i militari per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto registrato, contratto di lavoro e adeguata documentazione giustificativa, attestante la posizione lavorativa .

I contratti di fitto di cui alle lettere b), c), e) devono essere intestati ai diretti interessati.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti dell'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del presente regolamento . In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti e' pari a tre.

Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti e' quello risultante dai registri anagrafici con un numero massimo di tre unità. Per casa a disposizione, si intende quella occupata oltre alla casa di abitazione e a quella eventualmente dichiarata ad uso stagionale.

6. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti il contribuente occupante o l'erede dovrà denunciare il cambio di intestazione delle utenze con dichiarazione da presentarsi ai sensi del presente regolamento. In caso di mancanza di denuncia , salvo prova contraria, si procede ad intestare d'ufficio l'utenza al soggetto più anziano appartenente al nucleo familiare del de cuius.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, sarà considerato quale nucleo familiare quello pari a tre componenti, considerata tale concentrazione modale di abitanti per nucleo familiare nel Comune di Martina Franca, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui al presente regolamento dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria mediante autocertificazione. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento dai registri anagrafici o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

9. E' fatta salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito delle utenze domestiche appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 sono considerate, ai fini tariffari , utenze domestiche e:

- a. vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati ;

- b. sono soggette all'applicazione del tributo anche se privi di tutte le utenze attive di servizi di rete(gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- c. sono considerate pertinenze se dichiarate tali ai fini Imu con l'apposita denuncia ministeriale effettuata entro i termini di Legge,
- d. se non dichiarate pertinenze ai fini Imu come nel punto c) le stesse sono considerate non pertinenziali e il tributo viene liquidato con tariffa abitativa corrispondente ad un occupante;

Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7, occupate da persone non fisiche e ad uso non domestico , gli stessi sono liquidati con tariffa di deposito.

ART. 14 BIS

DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' RICETTIVE

A). Alle attività di Bed & Breakfast a conduzione familiare si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.

Si intende per attività di bed & breakfast a conduzione familiare, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione , ed e' esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere l' attività' di accoglienza , che va da un minimo di novanta giorni ad un massimo di duecento settanta giorni nell' arco dell' anno solare.

B) Alle attività di Bed & Breakfast svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .

Si intende per attività di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività' ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.

C) Alle attività di case ed appartamenti per vacanza , intendendosi per esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .

D) Alle attività agrituristiche definite quelle di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche ,ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per alberghi con ristorante (cat.7) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .

Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio, variazione, cessazione ai sensi dell' art.25 del presente Regolamento.

Per le suddette attività ricettive non sono previste riduzioni ed esenzioni.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, in base a dichiarazione presentata ai sensi del presente regolamento. In assenza di dichiarazione la superficie utilizzata per l'attività economica viene determinata in via presuntiva in mq 25 salvo prova contraria da parte del contribuente nel dimostrare una diversa superficie tassabile.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni

che comportano una diminuzione della tariffa , a condizione che sia presentata la dichiarazione entro il 30 giugno dell' anno successivo, decorrendo altrimenti i termini dalla data di presentazione.

5. Le variazioni del tributo sono conteggiate a conguaglio con l' ultima rata se intervenute nei termini di scadenza della stessa .Oltre i termini di scadenza dell' ultima rata e fino alla scadenza del 30 giugno le richieste di variazioni saranno portate a conguaglio

ART. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo .

2.Non si intendono gravi violazioni, il mancato ritiro occasionale del rifiuto che prevede sempre il recupero. La segnalazione del grave disservizio da parte dell'utente deve avvenire tempestivamente e non oltre tre giorni dal rilievo.

Art. 18 RIDUZIONI TARIFFARIE

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge147 del 27 dicembre 2013, la tariffa del tributo è ridotta sia nella parte fissa che variabile nelle seguenti ipotesi:

a) (abrogata)

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia di cui al presente regolamento indicando l' abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. Il nucleo e' pari a tre se non dichiarato nella predetta denuncia;

c)locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività riduzione del 30% ;

d)abitazioni occupate da soggetti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30% ;

e)fabbricati rurali ad uso abitativo ,come risultanti dalle specifiche annotazioni in atti del catasto, riduzione del 30% .

f) per la sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione dei due terzi.

2.Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza da presentarsi entro il termine di cui all' art:25 relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e decorrono dalla data di presentazione della stessa domanda, a seguito di positivo riscontro da parte dell' ufficio.

3.Qualora si rendano applicabili più riduzioni sullo stesso immobile , il contribuente ne può richiederne una sola e questa non e' cumulabile con altre richieste di riduzioni .

4. Ad un soggetto che possiede o detiene più unità immobiliari e' consentita la richiesta di una sola riduzione tariffaria e per un solo immobile.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

Art. 19 ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti esenzioni:

A) Abrogato

B) Esenzione totale, ai seguenti soggetti, a condizione che non svolgono attività commerciale e/o imprenditoriale:

- a. per organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, che svolgono attività commerciali marginali indicate nel D.M. del Ministero delle finanze del 25.05.1995;
- b. le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
- c. le cooperative sociali iscritte nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991);
- d. i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali di cui al punto c;
- e. le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato iscritti all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- f. i luoghi adibiti al culto risultanti in catasto con categoria catastale E07.

3. Le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente con apposita istanza da presentarsi entro il termine di cui all'art. 25 relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e decorrono dalla data di presentazione della stessa domanda, a seguito di positivo riscontro da parte dell'ufficio.

4. Ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti commi è consentita la richiesta di una sola riduzione tariffaria e per un solo immobile di cui al precedente art. 18.

ART 19 bis RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Le famiglie che utilizzando i propri rifiuti organici e che praticano il compostaggio domestico possono godere di una riduzione della TARI pari al 10 per cento della tariffa variabile pagata per la sola casa di abitazione. I requisiti per avere l'agevolazione sono:

- a) avere la residenza nell'immobile adibito a casa di abitazione con una occupazione superiore a sei mesi nell'anno solare;
- b) essere in possesso della compostiera rilasciata dal gestore.



2. I contribuenti che intenderanno richiedere la suddetta agevolazione dovranno presentare denuncia entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di poterne usufruire a partire dal primo gennaio dell' anno successivo. Per il primo anno di introduzione della presente agevolazione i contribuenti che intenderanno richiederla dovranno presentare apposita denuncia entro il 30/06/2018, al fine di poterne usufruire a partire dal 01/01/2017.

3. La richiesta di agevolazione avrà validità triennale e sarà confermata di anno in anno in base a verifiche con esito positivo presso l'ufficio di competenza. Il Comune, mediante controlli ispettivi da parte dell'organo preposto, verificherà l'effettivo utilizzo della compostiera ed in caso negativo, provvederà a revocare l'agevolazione concessa;

Art. 20 ALTRE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti esenzioni:

a) esenzione totale delle utenze domestiche limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 0 (zero) ed Euro 3.000,00 (tremila/00);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;

b) riduzione del 50% sia nella parte fissa che variabile della tariffa delle utenze domestiche, limitatamente alla casa di abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 3.001,00 (tremilauno/00) ed Euro 6.000,00 (seimila/00);
- essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.

2. L'esenzione di cui al precedente comma deve essere richiesta dal contribuente con apposita istanza, da presentarsi ogni anno entro termini di cui all' art. 25, relativa al possesso dei requisiti richiesti e corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne gli stessi.

3. Nel caso in cui in uno stesso immobile risiedano soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi l'esenzione potrà essere richiesta da coloro in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati al comma 1 lettera a) e b):

- essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, ecc);
- essere locatario o comodatario dell' immobile o essere in possesso della proprietà qualificata (proprietà, usufrutto, ecc).

4. Con riferimento alla dichiarazione ISEE dovrà prodursi quella relativa all' anno precedente ed eventualmente anche quella aggiornata in corso d'anno, se avvengono eventi che determinano variazioni lavorative che tengano conto della situazione di crisi.

5. Le istanze di cui ai precedenti commi saranno valutate dall' Ufficio dei Servizi Sociali, che potranno con ogni mezzo a disposizione dell' Ente accertare le condizioni socio - economiche del dichiarante, anche con l' inoltro alle Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) delle dichiarazioni ISEE, al fine di appurarne la veridicità delle stesse.

6. Le esenzioni e le riduzioni saranno accordate a seguito di positivo riscontro da parte dei Servizi Sociali e decorrono dalla data di presentazione della domanda.

ART. 21

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli può essere disposta a carico degli altri contribuenti o attraverso apposite autorizzazioni di spesa a carico della fiscalità generale dell' Ente , in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 25 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 24

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 .
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente .
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti il 31 maggio; 31 luglio , 30 settembre e 30 novembre del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione entro il 28 febbraio e il 30 giugno dell' anno successivo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 8 (otto). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate a valere sulle ultime rate del tributo per l' anno in corso o in caso di rimborso di somme , potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
9. Nelle more dell' approvazione delle tariffe per l'anno in corso, con delibera di Consiglio Comunale , che stabilisce le rate , può essere richiesto ai contribuenti un acconto del tributo dovuto, per la percentuale da stabilirsi nell' atto, in base alle tariffe approvate per l'anno precedente . L' importo della rata di saldo , per la quale verrà inviato apposito bollettino, sarà determinato a conguaglio sulla base della tariffe TARI approvate per l'anno in corso.
10. Nel caso in cui vengano deliberate dall' organo provinciale variazioni dell' aliquota del Tributo per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell' Ambiente (Tefa) oltre il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e del bilancio dei Comuni a norma di legge , il conguaglio di imposta verrà richiesto ai contribuenti unitamente alla tassa rifiuti per l'anno successivo, in un'unica rata , con scadenza 30 giugno.

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE ,CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolgono;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell' Ufficio Protocollo, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia essa viene datata in duplice copia dall' ufficio protocollo , mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

4. La dichiarazione deve contenere:

per le utenze domestiche:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- f) il numero degli occupanti;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- i) la destinazione d'uso;
- j) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;



per le utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale;
 - b) il Codice Fiscale e la partita IVA;
 - c) le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
 - e) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
 - g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
 - j) la destinazione d'uso;
 - k) la superficie calpestabile ;
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - o) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - p) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
 - q) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
 - r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
5. La decorrenza della tassazione per inizio possesso/detenzione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
6. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
7. In caso di variazioni delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le medesime variazioni.
8. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.
10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tassa, contributi e servizi specifici.
11. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

12. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

13. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai comma 7 e 8.

ART. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non vengono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 8 Euro riferiti alla singola annualità.

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

ART. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:
- ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;
 - ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
 - e concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree;
 - le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
8. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
- del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
9. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
10. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può

provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

11. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dall'art. 29 del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.

ART. 29 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, del presente Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 30 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 31 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.



ART. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 33
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Eventuali somme rimborsabili relative al tributo Tares possono essere scomputate dal tributo dovuto per Tari , previa istruttoria e verifica dell' Ufficio preposto.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
-----	-------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club